



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

4.  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Atti Consiglio..... 11018 ..... X Legislatura

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
AVENTE OGGETTO "RICHIESTA DI REFERENDUM CONFERMATIVO"**

I sottoscritti consiglieri regionali,

premesso che

- in data 12.4.2016 è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, il testo di legge di revisione costituzionale recante: «*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*»;
- detto testo di legge di revisione costituzionale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 15-4-2016;
- non essendo stata approvata in seconda votazione con la maggioranza qualificata, richiesta dall'art. 138, 3° c., Cost., la legge è sottoposta a referendum popolare [art. 87, c. 6, Cost. quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali];
- solo per ciò che in questa sede rileva, la legge pare ledere in maniera significativa l'autonomia regionale e comunque impinge profili essenziali del rapporto tra Stato e Regioni prevedendo, in particolare:
  - la soppressione della competenza concorrente tra Stato e Regioni che determina la redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale, con una notevole preponderanza della prima;
  - l'introduzione della cosiddetta "clausola di supremazia" che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale; risulta, "ictu oculi", che siffatta clausola doti lo Stato centrale di un'autentica "competenza delle competenze", in grado di svuotare l'intero riparto delle stesse, disciplinato dall'art. 117 della Costituzione, condannando quello stesso riparto, già così sbilanciato, alla cedevolezza.



## Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

- la promozione del cosiddetto “regionalismo differenziato” che consente l’attribuzione, alle regioni che siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u).
- che per queste ragioni, oltre che per la rilevanza delle modifiche apportate alla Carta costituzionale, appare opportuno che la legge di revisione costituzionale sia sottoposta al giudizio del corpo elettorale nelle forme e nei modi di cui all’art. 138 Cost.;

### propongono al Consiglio regionale

1. di richiedere il referendum di cui all’art. 138 della Costituzione Italiana sul testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*». (16A03075) (GU Serie Generale n.88 del 15-4-2016);
2. di designare tra i suoi membri un delegato effettivo ed un delegato supplente ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 L. 352/1970;
3. di richiedere, quale Consiglio promotore, a tutti i Consigli regionali di aderire a tale iniziativa;
4. di incaricare la segreteria del Consiglio di tutte le ulteriori incombenze fissate dal predetto art. 10 e ogni caso dalla L. n. 352 del 25.05.1970.

### I CONSIGLIERI REGIONALI

Caroppo Andrea

Damascelli Domenico

Gatta Giacomo Diego

Marmo Nicola

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VII Commissione

Consulenza il 27/04/2016